

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N</sup> 3670-bis

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(SIGNORILE)

—

Unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e principali  
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

*(Già articolo 24 del disegno di legge 3670 stralciato, con deliberazione  
dell'Assemblea, nella seduta del 27 gennaio 1987)*

---

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
IL PERSONALE****ARTT. 1-23.**

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

**CAPO II****DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE****ART. 24.**

*(Unificazione degli ordinamenti UP e ULA).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;

2) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenza, nelle materie di personale, che non siano di pertinenze del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siano rappresentate in misura

paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

3) il presidente dell'istituenda commissione centrale per il personale deve far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale ULA; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

4) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale, tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

5) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli UP con unità dei ruoli ULA, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

6) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati « uffici postali » e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

7) con le stesse modalità di cui al numero 6) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di

portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

8) l'istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui al numero 6) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

9) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e gli assegni numerici degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui al numero 6) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dagli articoli 5 delle leggi 9 febbraio 1979, n. 49, e 3 aprile 1979, n. 101;

10) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento economico e normativo del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

a) eliminare eventuali trattamenti economici differenziati;

b) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

c) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

ART. 25.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI**  
**CONCERNENTI I SERVIZI**

ARTT. 26-33.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE**  
**ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI**  
**E NORME PREVIDENZIALI**

ARTT. 34-39.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .